

Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

3° trimestre 2022

I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

Nessuna sentenza o decisione è stata emessa contro processi svizzeri.

II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

[Sentenza Drelon contro la Francia](#) dell'8 settembre 2022 (ricorsi n. 3153/16 e 27758/18)

Diritto alla vita privata (art. 8 CEDU); raccolta di dati relativi alle pratiche sessuali di un potenziale donatore di sangue ed eccessiva durata della loro conservazione da parte di un ente pubblico.

La causa concerne da un lato la raccolta e la conservazione, da parte dell'Istituto del sangue francese, di dati personali riguardanti il presunto orientamento sessuale del ricorrente, così come il rifiuto da parte delle giurisdizioni penali della sua denuncia per discriminazione; e dall'altro i rifiuti opposti alle sue candidature per la donazione di sangue e il respingimento, da parte del Consiglio di Stato, del suo ricorso per eccesso di potere diretto contro la sentenza del 5 aprile 2016 che modifica i criteri di selezione dei donatori di sangue. Dopo aver considerato che la raccolta e la conservazione di dati personali relativi ai risultati delle procedure di selezione dei donatori di sangue contribuiscono a garantire la sicurezza trasfusionale, la Corte precisa che, a tal proposito, è particolarmente importante che i dati sensibili coinvolti da questo trattamento siano esatti, aggiornati, adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità citate, e che la loro durata di conservazione non superi quella necessaria. Ebbene, mentre il ricorrente si era rifiutato di rispondere alle domande relative alla sua sessualità durante il colloquio medico preliminare alla donazione, il trattamento dei dati includeva la controindicazione alla donazione specifica per gli uomini che hanno avuto un rapporto sessuale con un uomo. La Corte ne deduce che i dati raccolti fondati su mere speculazioni non hanno alcuna base fattuale comprovata. Inoltre, il Governo non ha dimostrato che la durata della conservazione dei dati contestati era stata regolata affinché non superasse quella necessaria per lo scopo perseguito. Pertanto la Corte ritiene che l'eccessiva durata di conservazione dei dati controversi ha reso possibile il loro ripetuto impiego contro il ricorrente, causando l'automatica esclusione dalla donazione di sangue.

Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

[Sentenza Kavala contro la Turchia](#) del 22 luglio 2022 (ricorso n. 28749/18), secondo la procedura di cui all'articolo 46 paragrafo 4 CEDU

Procedura d'infrazione nei confronti della Turchia per mancato rispetto della sentenza definitiva della Corte (art. 46 par. 4 CEDU).

La causa concerne la questione, di cui la Corte è stata adita dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, di sapere se la Repubblica di Turchia era venuta meno all'obbligo che gli incombeva in virtù dell'articolo 46 paragrafo 1 della Convenzione di conformarsi alla sentenza

della Camera emessa dalla Corte nella causa Kavala contro la Turchia il 10 dicembre 2019. La Corte constata che il 18 febbraio 2020, dopo la sentenza della Camera, le giurisdizioni interne hanno ordinato la liberazione provvisoria del signor Kavala, il quale, tuttavia, è stato fermato lo stesso giorno su ordine del procuratore per tentato colpo di Stato (art. 309 del Codice penale, CP), per poi essere posto in carcerazione preventiva l'indomani. Il 9 marzo 2020 Kavala è stato posto in carcerazione preventiva anche per spionaggio (art. 328 CP). La Corte conclude che né le decisioni relative alla carcerazione di Kavala né l'atto d'accusa per spionaggio militare o politico contengono un qualsiasi fatto sostanzialmente nuovo, tale da giustificare questo ulteriore sospetto. La Corte ritiene che ancora una volta le autorità inquirenti abbiano fatto riferimento a diversi atti compiuti legalmente per giustificare la carcerazione preventiva del signor Kavala, nonostante le garanzie previste dalla Costituzione contro la detenzione arbitraria. Certamente, la Turchia ha adottato qualche misura ai fini dell'esecuzione della sentenza della Camera del 10 dicembre 2019 e presentato diversi piani d'azione. Nel momento in cui la Corte è stata adita dal Comitato dei ministri, il signor Kavala si trovava in carcerazione preventiva da oltre 4 anni, 3 mesi e 14 giorni nonostante tre decisioni di liberazione provvisoria e un'assoluzione. La Corte ritiene che le misure indicate dalla Turchia non consentano di concludere che lo Stato parte interessato abbia agito in «buona fede», nel rispetto delle «conclusioni e dello spirito» della sentenza Kavala o in modo da rendere concreta ed effettiva la protezione dei diritti riconosciuti dalla Convenzione.

Violazione dell'articolo 46 paragrafo 1 CEDU (16 voti contro 1).

Sentenza McCann e Healy contro il Portogallo del 20 settembre 2022 (ricorso n. 57195/17)

Presunzione d'innocenza (art. 6 par. 2 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rifiuto dell'azione civile dei ricorrenti accusati di crimine contro la loro figlia scomparsa da un ex poliziotto, responsabile di aver divulgato attraverso i media l'indagine archiviata senza seguito per mancanza di prove; assenza di serie ripercussioni per le affermazioni del poliziotto sui ricorrenti.

La causa concerne le affermazioni pronunciate da un ex ispettore della polizia giudiziaria - in un libro, in un documentario e in un'intervista a un giornale - in merito al presunto coinvolgimento dei ricorrenti nella scomparsa della loro figlia Madeleine McCann, avvenuta il 3 maggio 2007 nel sud del Portogallo. Dinanzi la Corte i ricorrenti affermano di aver subito una violazione del loro diritto alla reputazione e alla presunzione d'innocenza. La Corte ritiene che qualora sia stata lesa la reputazione dei ricorrenti, la causa non è la tesi sostenuta dall'autore del libro, ma i sospetti che avevano determinato la loro messa sotto indagine nel corso dell'inchiesta penale (la Procura archiviò senza seguito la causa a luglio 2008) e che li avevano resi oggetto di un'importante attenzione mediatica e di numerosi dibattiti. Si trattava, dunque, di informazioni di cui il pubblico era ampiamente venuto a conoscenza ancor prima che gli atti dell'inchiesta fossero messi a disposizione dei media e il libro contestato fosse pubblicato. Pertanto le autorità nazionali non sono venute meno al loro obbligo positivo di proteggere il diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti. Inoltre, la Corte ritiene che nelle sue sentenze di gennaio e marzo 2017 – concernenti le azioni civili introdotte dai ricorrenti – la Corte suprema non abbia espresso commenti che suggeriscono una qualsiasi colpevolezza dei ricorrenti o sospetti nei loro confronti riguardanti le circostanze della scomparsa della loro figlia. La censura dei ricorrenti relativa alla presunzione d'innocenza è dunque manifestamente infondata.

Nessuna violazione dell'articolo 8 (unanimità). Irricevibile per quanto concerne l'articolo 6 paragrafo 2 CEDU.

Parere consultivo relativo alla differenza tra le associazioni di proprietari «aventi un'esistenza riconosciuta al momento della creazione di un'associazione comunale di

caccia autorizzata» e le associazioni di proprietari create in seguito del 13 luglio 2022 (istanza n. P16-2021-002)

Divieto di discriminazione (art. 14 CEDU); protezione della proprietà (art. 1 protocollo n. 1 CEDU [non ratificato dalla Svizzera]); impossibilità per le associazioni di proprietari create dopo la fondazione di un'associazione comunale di caccia autorizzata (ACCA) di ritirare i loro terreni dal perimetro di caccia dell'ACCA.

Il parere consultivo verte su una domanda formulata dal Consiglio di Stato della Repubblica francese. Il Consiglio di Stato interroga la Corte sui criteri conferenti alla valutazione della compatibilità con l'articolo 14 CEDU e l'articolo 1 del protocollo n. 1 di una disposizione legislativa che, una volta raggiunta la soglia minima di superficie richiesta, esclude la possibilità alle associazioni di proprietari create dopo la fondazione di un'associazione comunale di caccia autorizzata dell'ACCA di ritirare i loro terreni dal perimetro di caccia dell'ACCA.

Secondo la Corte, compete anzitutto al Consiglio di Stato valutare se la differenza di trattamento dipenda dal campo di applicazione dell'articolo 14 CEDU in combinato disposto con l'articolo 1 protocollo n. 1 e se, in caso affermativo, riguardi o meno persone in situazioni analoghe o equiparabili. In caso di risposta affermativa a ciascuna delle due domande, per determinare se la differenza di trattamento in causa è «legittima e ragionevole» e pertanto compatibile con l'articolo 14 CEDU in combinato disposto con l'articolo 1 protocollo n. 1, spetta alla giurisdizione richiedente assicurarsi: in primo luogo che, nel distinguere le categorie di proprietari o di titolari di diritti di caccia in funzione della data della fondazione della loro associazione, il legislatore persegua uno o più «scopi legittimi»; in secondo luogo che la legge costituisca una base legale soddisfacente all'esigenza della legalità prevista dall'articolo 1 del protocollo n. 1; in terzo luogo, che esista un «rapporto di proporzionalità ragionevole» tra i mezzi impiegati e gli scopi legittimi. Al momento della valutazione della proporzionalità della misura che stabilisce la differenza di trattamento in causa, la giurisdizione richiedente deve tener conto, in particolare, della scelta dei mezzi impiegati per raggiungere gli scopi, dell'adeguatezza tra gli scopi e i mezzi, nonché dell'impatto di questi ultimi (unanimità).

Sentenza Darboe e Camara contro l'Italia del 21 luglio 2022 (ricorso n. 5797/17)

Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); garanzie procedurali di migranti minorenni; possibilità di presentare una domanda d'asilo; privazione della libertà per oltre quattro mesi in un centro d'accoglienza per adulti sovraffollato.

La causa concerne dei ricorrenti che nel giugno 2016 sono giunti in Italia a bordo di un'imbarcazione di fortuna e hanno chiesto l'asilo affermando di essere minori non accompagnati. La causa si concentra sul loro internamento in un centro d'accoglienza per migranti adulti e sulla successiva procedura di accertamento dell'età. La Corte sottolinea che secondo la consolidata giurisprudenza le difficoltà derivanti dal crescente afflusso di migranti e di richiedenti l'asilo, a cui vanno incontro gli Stati delle frontiere esterne dell'Unione europea, non possono esonerare gli Stati membri del Consiglio d'Europa dai loro obblighi in relazione all'articolo 3. Per quanto concerne il signor Darboe (il primo ricorrente), la Corte ha ritenuto insufficienti le garanzie procedurali di cui avrebbe dovuto beneficiare in quanto minore migrante; tale situazione gli ha impedito di presentare una domanda d'asilo e ha determinato il suo internamento per più di quattro mesi in un centro d'accoglienza per adulti sovraffollato (violazione dell'art. 8 CEDU). La durata e le condizioni del suo internamento costituiscono una violazione dell'articolo 3 CEDU. L'assenza di qualsiasi ricorso per far valere la violazione dei propri diritti era costitutiva di una violazione dell'articolo 13 in combinato disposto con gli articoli 3 e 8 CEDU (unanimità).

Ignorando ciò che è accaduto al secondo ricorrente, la Corte ha stralciato dal ruolo la sua richiesta.

Sentenza Ibragimova contro la Russia del 30 agosto 2022 (ricorso n. 68537/13)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); divieto di dissimulare il proprio viso durante un evento pubblico; condanna penale.

La causa concerne la condanna della ricorrente, contro cui è stata avviata una procedura di infrazione amministrativa per aver indossato un passamontagna durante una manifestazione, svoltasi in una piazza di Mourmansk (Russia) nell'agosto 2012. La ricorrente ha organizzato una manifestazione solitaria in reazione al processo del gruppo punk Pussy Riot e il suo passamontagna, un berretto verde di maglia fino al mento con dei buchi per gli occhi, era simile a quello che indossavano i membri del gruppo durante i loro spettacoli. La Corte ha ritenuto la condanna della ricorrente eccessivamente rigida. Inoltre, niente prova che la ricorrente si sia rifiutata di togliere il suo passamontagna o che, durante la sua manifestazione, la polizia abbia tentato di verificare la sua identità o di avvertirla.

Violazione dell'articolo 10 (6 voti contro 1).

Sentenza Jansons contro la Lettonia dell'8 settembre 2022 (ricorso n. 1434/14)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché del domicilio (art. 8 CEDU); diritto ad un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); sfratto dal proprio domicilio. Inattività della polizia al blocco da parte di agenti di sicurezza all'accesso dell'appartamento; assenza di ricorsi interni effettivi per la protezione dei diritti del ricorrente.

La causa concerne il ricorso del ricorrente, il quale ritiene di essere stato costretto ad abbandonare l'appartamento dove viveva, in un palazzo residenziale di Riga, nel momento in cui il suo diritto di abitarvi è stato contestato. Effettivamente, il palazzo residenziale è stato venduto nel 2011 e il nuovo proprietario ha piazzato degli agenti di sicurezza armati all'entrata dell'appartamento del ricorrente, impedendone l'accesso. Successivamente, un usciere ha forzato l'entrata, cambiato le serrature e portato via i beni del ricorrente. In particolare, la Corte ha ritenuto che le garanzie previste dalla legge non siano state applicate e che, di fatto, il sistema giuridico lettone non abbia protetto il ricorrente in maniera effettiva contro un attentato arbitrario ai suoi diritti. Il ricorrente è stato sfrattato sebbene nessuna autorità giurisdizionale avesse esaminato gli argomenti presentati nel quadro della lite locativa e la polizia si è rifiutata di intervenire nonostante le ripetute richieste dell'interessato. In effetti, secondo un rapporto del mediatore, all'epoca dei fatti una tale passività da parte della polizia era normale. Da allora le forze dell'ordine hanno ricevuto delle direttive che gli impongono di fare in modo che i locatari possano accedere al loro domicilio quando sono vittime di atti contrari alla legge commessi dai proprietari.

Violazione dell'articolo 8 CEDU da solo e in combinato disposto con l'articolo 13 CEDU (6 voti contro 1).

Sentenza Otite contro il Regno Unito del 27 settembre 2022 (ricorso n. 18338/19)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); espulsione di uno straniero domiciliato condannato per grave frode; ponderazione degli interessi unicamente nel quadro delle regole d'immigrazione e non in riferimento alla giurisprudenza della Corte.

La causa riguarda un cittadino nigeriano che nell'ottobre 2015 si è visto notificare un avviso di espulsione, mentre nel 2004 aveva ottenuto un permesso di soggiorno permanente nel Regno Unito. L'avviso di espulsione era stato rilasciato dopo che nel 2014 l'interessato era stato

condannato a una pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione per due capi d'accusa per associazione a delinquere in vista della fabbricazione o fornitura di articoli destinati alla frode. In seguito il Tribunale superiore ha respinto il ricorso che il cittadino nigeriano aveva presentato contro la sua espulsione, in quanto quest'ultima non avrebbe effetti «estremamente seri» sulla moglie e i suoi figli, e su tutti cittadini britannici. Il Tribunale superiore non avendo provveduto alla ponderazione richiesta dalla Corte, l'ha effettuata essa stessa. In particolare, la Corte ha ritenuto che la stabilità della vita privata e familiare del ricorrente nel Regno Unito non prevale sull'interesse pubblico alla sua espulsione.

Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (5 voti contro 2).

Decisione Makovetskyk contro l'Ucraina del 15 settembre 2022 (ricorso n. 50824/21)

Diritto ad un processo equo (art. 6 CEDU); nessuna pena senza legge (art. 7 CEDU); criteri di ricevibilità (art.35 CEDU); lotta contro la diffusione di SARS CoV-2 (COVID-19); multa disciplinare per aver rifiutato di indossare la mascherina in un supermercato.

La causa concerne una procedura di infrazione amministrativa contro il signor Makovetskyk per aver rifiutato di indossare una mascherina in un supermercato, sebbene il suo utilizzo rientrasse tra le misure obbligatorie per impedire la diffusione del COVID-19. Secondo la Corte, le giurisdizioni interne non hanno impedito al ricorrente di presentare i propri argomenti e li hanno esaminati. La multa amministrativa inflitta da un agente di polizia è stata oggetto di un controllo giurisdizionale. La Corte ha ritenuto che gli argomenti di Makovetskyk sono palesemente infondati. Il ricorrente non essendo oggetto di un'accusa in materia penale, l'articolo 7 CEDU non è applicabile nella fattispecie.

Irricevibile (unanimità) per mancanza di fondamento (art. 6 CEDU) e per incompatibilità *ratione materiae* (art. 7 CEDU).

Decisione Pipera contro la Romania del 1° settembre 2022 (ricorso n. 24183/21)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); diritto alla libertà di circolazione (art. 2 par. 1 protocollo n.4); qualità di vittima (art. 34 CEDU); criteri di ricevibilità (art. 35 CEDU); misure adottate dalle autorità rumene durante la pandemia di COVID-19.

La causa concerne una denuncia contro le misure messe in atto dal governo rumeno durante lo stato di allerta istituito il 18 maggio 2020 e seguito allo stato di emergenza disposto il 16 marzo 2020, durante la pandemia di COVID-19. Le misure denunciate comprendevano, tra le altre cose, l'obbligo di compilare, in alcuni casi, una dichiarazione indicando lo scopo, la destinazione, la durata dello spostamento, nonché altri dati personali; tali misure rientravano nel quadro dello stato di allerta istituito in Romania il 18 maggio 2020 e seguito allo stato di emergenza disposto il 16 marzo 2020 per ragioni sanitarie. Secondo la Corte, la situazione deve essere definita «contesto straordinario imprevedibile». A causa delle condizioni sanitarie ritenute gravi dalle competenti autorità nazionali, le misure hanno interessato l'intera popolazione. Il ricorrente le contesta in maniera generale e vaga, e accusa *in abstracto* l'insufficienza e l'inadeguatezza delle misure adottate dallo Stato rumeno per lottare contro la diffusione del COVID-19; non fornisce informazioni sulla sua situazione personale e non spiega in cosa, di preciso, le presunte violazioni delle autorità nazionali lo abbiano leso direttamente. Conseguentemente, queste accuse non soddisfano i criteri di ricevibilità e non rivelano alcuna violazione dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione o dai suoi Protocolli.

Irricevibile (unanimità).